



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.gov.it

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

**SPETT.LE DITTA APPALTATRICE
ENGIE SERVIZI SPA
VIA RIBOTTA 31 ROMA**

PEC AREA_CENTRO@COFELY.POSTECERT.IT

**SPETT.LE DITTA SUBAPPALTATRICE
CONSORZIO STABILE POLISERVICE A RL
VIA FLAMINIA KM 186/7
06023 GUALDO TADINO (PG)**

PEC TERMOSRL@PEC.IT

**E P.C. AI REFERENTI DI AREA PER L'ATTIVITÀ DI
MANUTENZIONE
*Geom Franco Sorbelli***

**AL RESPONSABILE SICUREZZA AZIENDALE
*Dott. Luigi Sicilia***

**OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 2" (SIE2) -
RINEGOZIAZIONE CON PROROGA AI SENSI DEL D. LGS. 115/2008
DELIBERA N. 129 DEL 05/02/2018 - CIG 7379281751
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SFALCIO ERBA, PULIZIA GUANO, ECC. C/O
OSPEDALE DI BRANCA**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- ✓ con Delibera n. 129 del 05/02/2018, ai sensi del D.Lgs. 115/2008, è stata disposta la rinegoiazione con proroga della Convenzione Consip SIE 2 – Lotto 6, a cui questa Azienda ha aderito;
- ✓ che il relativo contratto è stato acquisito al Rep. USL n. 63 del 12/02/2021;



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

VISTA la documentazione acquisita al prot. USL n. 69834 del 20/04/2021, con la quale la Ditta Engie Servizi spa ha chiesto l'autorizzazione al subappalto delle attività di sfalcio erba, pulizia guano e utilizzo prodotto eliminazione erbe infestanti, ecc. c/o l'ospedale di Branca, come meglio specificato nello schema di contratto di subappalto, nei confronti del Consorzio Stabile Poliservice a rl con sede in Gualdo Tadino (PG), Via Flaminia Km 186/7 c.f. 01910580545, per un importo stimato del subcontratto di € 5.292,00, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, avente decorrenza dalla data della presente autorizzazione e scadenza 31/12/2021;

PRECISATO che le attività da porre in essere, come da e-mail del 04/05/2021 di Engie Servizi spa, sono da svolgere in prossimità delle UTA poste in copertura della struttura ospedaliera;

VERIFICATO dal tecnico referente di area che le suddette attività non sono ricomprese nel contratto Reg. USL n. 121 del 19/04/2021 stipulato con AFOR;

VISTO il Comunicato del Presidente Anac del 25/11/2020 "Indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa";

VISTA la nota USL prot. n. 070490 del 21/04/2021 con la quale si è ritenuto opportuno allineare i subappalti discendenti dal contratto Rep. USL n. 63 del 12/02/2021, alla disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- ✓ la quota massima subappaltabile delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il 40%;
- ✓ all'atto dell'offerta Engie Servizi aveva dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che è stato depositato il contratto di subappalto presso questa stazione appaltante, entro il termine previsto dall'art. 105, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle relative verifiche sul contenuto delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità e legittimità;



U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

RILEVATO che si è dato seguito alle opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti, sulla base delle dichiarazioni prodotte dal Consorzio Stabile Poliservice a rl, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VERIFICATI:

- ✓ la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ il rispetto del limite del 40 per cento di quota parte subappaltabile;

PRESO ATTO che, con nota acquisita al prot. USL n. 0080350 del 03/05/2021, Engie Servizi ha trasmesso apposito addendum al contratto di subappalto, ove, al punto 7.1 il subappaltatore dichiara di rinunciare al beneficio del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante previsto dall'art. 105, c. 13, del DLgs. 50/2016 e s.m.i.;

AUTORIZZA

Engie Servizi spa ad affidare in subappalto le attività di sfalcio erba, pulizia guano e utilizzo prodotto eliminazione erbe infestanti, ecc. c/o l'ospedale di Branca, come meglio specificato nello schema di contratto di subappalto, nei confronti del Consorzio Stabile Poliservice a rl con sede in Gualdo Tadino (PG), Via Flaminia Km 186/7 c.f. 01910580545, per un importo stimato del subcontratto di € 5.292,00, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA, avente decorrenza dalla data della presente autorizzazione e scadenza 31/12/2021.

Si precisa comunque quanto segue:

- a) la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i., e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, punto 4.2.3, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, ha dato seguito alle opportune **verifiche** in ordine al possesso dei requisiti delle **dichiarazioni** prodotte, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato, comporterà la revoca della presente autorizzazione, nonché le conseguenze di natura penale previste dal DPR 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
www.uslumbria1.gov.it

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

- la segnalazione del fatto all’Autorità, per i provvedimenti di cui all’art. 80, c. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) ai sensi dell’art. 105, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e della Regione Umbria; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte della ditta subappaltatrice, nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
- c) Nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l’applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera b) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia*

**documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico della USL Umbria 1.*